



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 113 Data 03/12/2020

OGGETTO ; PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **dicembre** alle ore **12:45**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano presenti Signori:  
Dott.ssa Manuela Spano e Dott. Andrea Caschili presenti in videoconferenza

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vice Sindaco	Si	
3.	CASCHILI ANDREA	Assessore	Si	
4.	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5.	SPANO MANUELA	Assessore	Si	
6.	SANNA ALESSANDRA	Assessore	Si	

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 il **Dott. MUNTONI MATTEO**, Segretario Comunale presente in videoconferenza.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

**PARERE TECNICO**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 03/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
SUAPE E TURISMO  
TOLU ANGELO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

## La Giunta Comunale

### Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/19/2020, esecutiva, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del del 21/10/020, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2020 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 27/06/2018 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

### Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- 
- **Premesso che** in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;
- **Visto** l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

### Dato atto che:

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

**Vista** la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

**Considerato che** il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,

- anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

**Vista** la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Visto** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

**Richiamato** l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto *“Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018,

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo;

**Richiamato** l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite, pari ad **€ 123.395,25**;

**Dato atto che** le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

**Considerato che** il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto *“Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi”* e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *“Le Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*.

**Preso atto che** tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del d.l. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

**Premesso che** in autotutela l'Amministrazione ha effettuato un lavoro di rivisitazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014

**Premesso che:**

- il Comune di Sarroch ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
  - il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020 il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020(33,33 calcolato in base ai ratei di presenza e al rapporto di lavoro come da nota MEF-RGS prot. 179877 del 1.9.2020) è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 (33,58), pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio procapite riferito al 2018;
  - ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
  - il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
  - 
  - **Vista;**
  - - la comunicazione del Segretario Comunale prot. n. 12791 del 7/10/2020, indirizzata ai Responsabili di Area dell'Ente, avente ad oggetto "Quantificazione delle risorse finanziarie per incentivi funzioni tecniche, art. 113 del d.lgs. 50/2016";
- la comunicazione prot. n. 13292 del 14/10/2020 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, in riscontro alla comunicazione del Segretario Comunale prot. 12791 del 7/10/2020, ha comunicato le somme pregresse non ancora pagate relative agli incentivi per le funzioni tecniche degli appalti seguiti per il periodo 2016/2020;
- la comunicazione prot. 16167 del 1/12/2020 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha comunicato le somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche dell'Area di competenza per il 2020;

**Rilevato** che una parte delle somme per gli incentivi delle funzioni tecniche comunicate dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva con nota n. 13292/2020, risultano già state iscritte tra le risorse variabili dei fondi degli anni precedenti ai sensi dell'art. 15,c. 1, lett. k, (nel fondo del 2017 era stata inserita la somma di € 5.738,91 entro il limite del tetto del fondo 2016 e nel fondo del 2018 erano stata inserita l'intera somma degli incentivi per funzioni tecniche maturati, non sottoposti al limite del tetto del fondo 2016);

**Considerato che:**

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

**Ritenuto di:**

- 1) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 c. 4 CCNL 2018, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016, destinandoli a produttività. L'importo previsto è pari ad **€ 6.620,00**.  
Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate all'attuazione della specifica Legge Regionale SARDEGNA n. 19 del 1997 da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 6.498,00**;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia - quota incentivi per le annualità 2016 e 2017 come risorse soggette al limite (Corte Sezione Autonomie si è pronunciata con Deliberazione n. 6/2018 e Sezione Regionale della Corte dei Conti Lombardia con Del. n. 258 del 25 settembre 2018) per **€ 8.859,25**;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia - quota incentivi NON soggetti al limite per le annualità 2018-2019-2020 **€ 39.261,32**;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT da distribuire ai sensi dei regolamenti vigenti in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 281,40**;

2) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica disponendo che le risorse relative al trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno 2020 siano destinate all'incentivazione della produttività e all'indennità previste dal CCNL, se dovute:

- gli importi destinati alla produttività dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi, coerenti col DUP, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2020. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2009; sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;
- introduzione dell'istituto della reperibilità per il servizio demografico, limitatamente al servizio richiesto all'ufficiale di stato civile per gli atti di morte, da istituire nei giorni di sabato, domenica e festivi per un turno di 12 ore giornaliere ciascun turno coperto da un dipendente (articolo 13, comma 1 lettera a) del CDI); con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, n. 400 del 24/13/2020, è stato approvato il calendario dei turni dei reperibilità dell'Ufficio di Stato Civile per il periodo dal 1/4/2020 al 31/12/2020;
- introduzione dell'istituto della reperibilità per il servizio dell'Area Tecnica addetto ai servizi operativi (squadra operai) per gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari nei giorni di sabato, domenica e festivi per un turno di 12 ore giornaliere ciascun turno coperto da due dipendenti (articolo 13, comma 1, lettera b del CDI);
- previsione dell'indennità per specifiche responsabilità articolo 70quinquies, comma 2 CCNL 21/05/2018 da corrispondere per il personale addetto ai servizi di protezione civile nella misura di 350,00 euro annui, nella misura massima di 3.150,00 euro;
- di confermare le indennità già stabilite nell'ultima contrattazione decentrata, ovvero indennità di turno per i vigili, maneggio valori, indennità di rischio, indennità per specifiche responsabilità ufficio anagrafe e tributi, trattamento per attività prestata in giorno festivo;
- di richiamare espressamente l'articolo 3, comma 2 del CDI 2019-2021, parte giuridica, il quale stabilisce che nelle more della rinegoziazione dei criteri/valori di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

**Appurato che:**

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013; e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'“Equilibrio di Bilancio” dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale

**Acquisito sulla proposta di deliberazione:**

- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

• a voti unanimi resi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di esprimere gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2020 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;

- di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009;

- di dare atto che l'importo complessivamente messo a disposizione e stanziato per l'anno 2020 per gli incarichi di posizione organizzativa è pari a € 78.860,00, di cui il 15% destinato all'indennità di risultato;

- di inviare il presente provvedimento al Responsabile Area Amministrativa per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2020 presentano la necessaria disponibilità.

Di inviare il presente provvedimento al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
**SALVATORE MATTANA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. MUNTONI MATTEO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*